

N. 8701 di rep.

N. 4645 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove),

il giorno 5 (cinque)

del mese di novembre

alle ore 9,05

in Milano, Via Monte di Pietà n. 8.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Gros-Pietro Gian Maria**, nato a Torino il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica in Torino, Piazza San Carlo n. 156, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata:

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 9.085.663.010,32 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche "ISP" o la "Società Incorporante" o anche solo la "Società"),

mi chiede di far constare, per quanto riguarda il **primo punto** dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Fusione per incorporazione di Intesa Sec. 3 S.r.l. e di Intesa Sec. NPL S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

(omissis).

Aderisco alla richiesta e do atto che il Consiglio si svolge, per quanto concerne il **primo punto** dell'ordine del giorno, come segue.

Presiede la riunione, ai sensi di statuto, il Comparsente nella sua predetta veste, il quale constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata in questi giorni, luogo ed ore ai sensi di statuto, con avviso inviato a mezzo posta elettronica per discutere e deliberare, tra l'altro, anche sull'argomento sopra riprodotto;

- oltre ad esso Comparsente, assistono tutti i Consiglieri ad eccezione del Consigliere Delegato MESSINA e del Consigliere GORNO TEMPINI.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ai sensi di legge e di statuto, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare sull'argomento posto

al **primo punto** dell'ordine del giorno sopra riprodotto.

Il Presidente ricorda innanzitutto che l'art. 18.2.2 m) dello Statuto sociale vigente attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in merito alle fusioni nei casi di cui all'art. 2505 del codice civile, e che la delibera odierna rientra in questa fattispecie.

Quindi il Presidente, anche richiamando la Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile e dell'art. 70 del Regolamento Emittenti, copia della quale si allega al presente atto sotto "A", presenta ed illustra il progetto di fusione (il "Progetto") per l'incorporazione nella deliberante Società delle società interamente possedute "Intesa Sec. 3 S.r.l." (con socio unico) e "Intesa Sec. Npl S.p.A." (con socio unico), entrambe con sede legale in Milano, via Monte di Pietà n. 8 (di seguito anche le "Società Incorporande"); un esemplare del Progetto si allega al presente verbale sotto "B".

In particolare, prosegue il Presidente, la proposta fusione avverrà:

- sulla base delle situazioni patrimoniali rappresentate per la Società Incorporante dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 e per le Società Incorporande dalle situazioni patrimoniali infrannuali al 30 giugno 2019;

- con annullamento, senza concambio, rispettivamente, della quota e delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale delle Società Incorporande e, dunque, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 del codice civile.

Quanto all'iter procedurale, il Presidente comunica e precisa che:

- il Progetto, ottenuta in data 27 settembre 2019 con prot. N. ECB-SSM-2019-ITISP-27 l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) della Banca Centrale Europea, è stato depositato presso i Registri delle Imprese competenti (i.e. il Registro delle Imprese di Torino per la Società Incorporante e il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi per le Società Incorporande), in uno con la citata autorizzazione, e quindi negli stessi iscritto, in data 16 ottobre 2019 per quanto concerne le Società Incorporande e in data 17 ottobre 2019 per quanto concerne ISP;

- il Progetto, in uno con la restante documentazione di cui all'art. 2501-*septies* del codice civile, in quanto applicabile, è stato depositato presso le sedi delle società partecipanti alla fusione sin dal 15 ottobre 2019; in pari data la medesima documentazione, ad eccezione dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relative relazioni, è stata messa a disposizione sul sito

di ISP e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "e-Market STORAGE" (www.emarketstorage.com); della messa a disposizione è stato dato annuncio in pari data con comunicato stampa pubblicato sul sito della Società;

- in data 15 ottobre e in data 16 ottobre 2019 è stato pubblicato, rispettivamente sul sito della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'avviso recante l'informazione in ordine al deposito del Progetto presso il Registro delle Imprese e alla attivazione della procedura prevista per l'assunzione della delibera di fusione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 18.2.2 m) dello statuto della Società medesima;

- ai sensi dell'art. 2505 del codice civile non si è resa necessaria, per le ragioni già esposte, la Relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del codice civile, e non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3, 4 e 5 del codice civile;

- non esistono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, che attribuiscono il diritto di voto nelle società partecipanti alla fusione.

Il Presidente segnala inoltre che:

- non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2501-bis del codice civile;

- è decorso il termine di cui all'art. 2505, co. 3, c.c.;

- non sono pervenute richieste sufficienti ai sensi dell'art. 2505, comma 3, del codice civile, per la adozione della decisione di approvazione della presente fusione da parte della Società Incorporante in sede assembleare a norma dell'art. 2502, primo comma, del codice civile;

- non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la sopra indicata data del deposito del Progetto presso la sede sociale della deliberante Società e la data odierna.

E quindi il Consiglio di Amministrazione:

- visti il Progetto e la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione (come sopra al presente verbale allegati in copia sotto "B" e "A") e richiamate le rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2019,

con voto espresso per alzata di mano e appello nominale

delibera

con voto unanime

1.) di approvare il Progetto di fusione per l'incorporazione
in

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156

di

"Intesa Sec. 3 S.r.l." (con unico socio)

e

"Intesa Sec. NPL S.p.A." (con unico socio)

entrambe con sede legale in Milano, via Monte di Pietà n. 8, secondo le modalità tutte indicate nel Progetto stesso, come sopra al presente verbale allegato sotto "B" e quindi con annullamento, senza concambio, rispettivamente, della quota e delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale delle Società Incorporande e, dunque, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 del codice civile;

- con decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, dalla data, anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del codice civile, che sarà stabilita nell'atto di fusione;

- con decorrenza degli effetti contabili della fusione, di cui all'articolo 2504-bis, comma 3, del codice civile, nonché degli effetti fiscali ex articolo 172, comma 9, del DPR 22/12/1986 n. 917, a far data dall'1 (uno) gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;

2.) di conferire, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, a tutti gli amministratori *pro tempore* in carica della Società, ogni e più ampio potere per eseguire le delibere di cui sopra, ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 del codice civile, l'atto di fusione, con facoltà di stabilirne altresì la data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del Progetto; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel competente Registro delle Imprese con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.


Essendo così esaurita la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla trattazione dei restanti punti dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 9,15.

Del presente ho dato lettura (omessi per dispensa gli allegati) al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle 9,15.


Consta di tre fogli da me dattiloscritti e di mio pugno completati per otto pagine e della nona sin qui.

F.to Gian Maria Gros-Pietro

F.to Andrea De Costa notaio



INTESA  SANPAOLO



[Handwritten signature]

Relazione del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. sul progetto di fusione per incorporazione di Intesa Sec. 3 S.r.l. e di Intesa Sec. NPL S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

Antonina Guer-Pietro

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INTESA SEC. 3 S.R.L. E DI INTESA SEC. NPL S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive le operazioni di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Incorporante") di Intesa Sec. 3 S.r.l. (di seguito anche "SEC 3") e di Intesa Sec. NPL S.p.A. (di seguito anche "SEC NPL" e, ove considerata congiuntamente con SEC 3, le "Società Incorporate").

In appresso le fusioni per incorporazione di SEC 3 e di SEC NPL saranno indicate anche, rispettivamente, la "Fusione SEC 3", la "Fusione SEC NPL" e le operazioni, unitariamente considerate, anche come le "Fusioni".

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative delle Fusioni sono, di seguito, diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,8 milioni di clienti e circa 4.100 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 18% dei depositi e dei prestiti), nel risparmio gestito (21%), nei fondi pensione (23%) e nel factoring (25%).

Inoltre il Gruppo ha una presenza internazionale strategica, con circa 1.100 sportelli e 7,3 milioni di clienti. Si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa grazie alle proprie controllate locali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al quarto in Albania, al quinto in Moldavia, Bosnia-Erzegovina ed Egitto, al sesto in Slovenia e al settimo in Ungheria.

Al 31 marzo 2019, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 829.280 milioni di euro, crediti verso clientela per 395.595 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 427.206 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 154.233 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sei divisioni:

- Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano) e di *instant banking* (tramite Banca 5).

- Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets* e *investment banking* (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 25 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.
- Divisione International Subsidiary Banks: include le controllate che svolgono attività di *commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Moldavia (Eximbank), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Intesa Sanpaolo Bank), Ucraina (Pravex Bank) e Ungheria (CIB Bank).
- Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento *Private e High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. La divisione include Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, con 5.924 private banker.
- Divisione Asset Management: soluzioni di asset management rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon, con 249 miliardi di euro di masse gestite.
- Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con raccolta diretta e riserve tecniche pari a 154 miliardi di euro.

2.2. SOCIETÀ INCORPORATE

2.2.1 INTESA SEC. 3 S.R.L.

Intesa Sec. 3 S.R.L. è una società veicolo, costituita ai sensi della L. n. 130/99, che ha quale oggetto sociale la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione, mediante l'acquisto di crediti pecuniari a titolo oneroso, finanziato dall'emissione di titoli; attualmente, essa è controllata integralmente da Intesa Sanpaolo e appartiene all'omonimo Gruppo Bancario.

SEC 3, costituita nel luglio 2006, ha effettuato una sola operazione di cartolarizzazione mediante la stipula con Intesa Sanpaolo di un contratto di cessione di un portafoglio crediti *performing* composto da mutui residenziali concessi a privati e garantiti da ipoteca di primo grado per un corrispettivo di € 3,6 mld. L'acquisto è stato finanziato mediante l'emissione di 5 categorie di titoli quotati e sottoscritti da investitori istituzionali. La cartolarizzazione si è conclusa con estinzione anticipata ad aprile 2019 e attualmente la società è pertanto sostanzialmente inattiva.

Al 31 marzo 2019 SEC 3 presentava un totale attivo di euro 212.000 e un patrimonio netto di euro 131.000.

SEC 3 non ha dipendenti; la società demandava la gestione del portafoglio di crediti acquistati al *Servicer* dell'operazione di cartolarizzazione (Intesa Sanpaolo) e parimenti affidava a Intesa Sanpaolo le funzioni amministrative, contabili, societarie e fiscali, attività che ad oggi permangono in capo a Intesa Sanpaolo.

2.2.2 INTESA SEC. NPL S.P.A.

Intesa Sec. NPL S.p.A. è una società veicolo integralmente controllata da Intesa Sanpaolo e appartenente all'omonimo Gruppo Bancario, anch'essa costituita ai sensi della L. n. 130/99 e avente quale oggetto sociale la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione, mediante l'acquisto di crediti pecuniari a titolo oneroso, finanziato dall'emissione di titoli.

La società, costituita nel 1999, ha effettuato una sola operazione di cartolarizzazione mediante

la stipula di un contratto di cessione da parte di ISP di un portafoglio *non performing* composto da mutui fondiari e anticipazioni fondiari residenziali e commerciali per un corrispettivo di € 516 mln. L'acquisto è stato finanziato mediante l'emissione di 5 categorie di titoli, di cui 3 quotate e rimborsate nel 2007 e le rimanenti 2 sottoscritte da ISP. La cartolarizzazione si è conclusa a novembre 2018 e attualmente la società è pertanto sostanzialmente inattiva.

Ai 31 marzo 2019 SEC NPL presentava un totale attivo di euro 2.300.000 e un patrimonio netto di euro 1.000.000.

La società non ha dipendenti; la società demandava la gestione del portafoglio di crediti acquistati al *Servicer* dell'operazione di cartolarizzazione (doValue S.p.A., già doBank S.p.A. e prima Italfondario S.p.A.) e affidava a Intesa Sanpaolo le funzioni amministrative, contabili, societarie e fiscali, attività che ad oggi permangono in capo a Intesa Sanpaolo.

3. MOTIVAZIONI DELLE FUSIONI, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

Le Società Incorporate hanno esaurito la propria *mission* e sono sostanzialmente inattive e non vi sono i presupposti per un diverso utilizzo.

Le Fusioni proposte perseguono dunque obiettivi di razionalizzazione, sia sotto un profilo gestionale sia sotto un profilo economico, consentendo di risparmiare, a livello consolidato, i costi legati al funzionamento delle società.

Le Fusioni, fiscalmente neutre, saranno realizzate in continuità di valori.

Sul piano occupazionale le operazioni non avranno alcuna ripercussione, non avendo le Società Incorporate dipendenti in organico.

4. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni dell'incorporante a servizio delle Fusioni. Ciò in quanto Intesa Sanpaolo detiene, e deterrà al momento di efficacia di ciascuna delle Fusioni, la totalità del capitale sociale delle Società Incorporate – e dunque per essa vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ INCORPORATE SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La decorrenza degli effetti giuridici delle Fusioni di cui al progetto sarà stabilita nei rispettivi atti di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ.

Le operazioni di ciascuna società incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici di ciascuna delle Fusioni, giusta art. 2501-ter n. 6 cod. civ.

6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre, n. 917 ("TUIR"), le fusioni non costituiscono realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società incorporata. Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento delle azioni delle società incorporate.

Non essendo iscritte nell'ultimo bilancio di alcuna società incorporata riserve in sospensione di imposta, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 172 del TUIR citato in materia di ricostituzione delle suddette riserve nel bilancio dell'incorporante.

All'eventuale avanzo da annullamento si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Il capitale e le riserve di capitale si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

Le perdite fiscali della società incorporata possono essere portate in diminuzione del reddito della società incorporante ai sensi del comma 7 dell'art. 172 citato.

La fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.



7. PROFILI GIURIDICI

Le Fusioni sono subordinate al rilascio del richiesto provvedimento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ("TUB"). In particolare, il rilascio di tale autorizzazione costituisce condizione per l'iscrizione del progetto di fusione presso i competenti Uffici del Registro delle Imprese.

Ciò restando stabilito che ciascuna delle Fusioni è giuridicamente autonoma rispetto all'altra e dunque che il mancato verificarsi della condizione prevista per una delle Fusioni non pregiudicherà la possibilità di procedere all'altra operazione.

Poiché, come si è detto, Intesa Sanpaolo detiene, e deterrà al momento di efficacia di ciascuna delle Fusioni, la totalità del capitale sociale di ciascuna delle Società Incorporate, le Fusioni saranno effettuate con le modalità semplificate previste dall'art. 2505 cod. civ.

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alle Fusioni.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alle Fusioni.

Le Fusioni saranno sottoposte per la competente decisione al Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 18.2.2 (m) dello Statuto della società. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma terzo, cod. civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione delle Fusioni venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante.

Le Fusioni non avranno effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante di Intesa Sanpaolo nonché sul relativo assetto di controllo.


8. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Non è prevista alcuna modifica allo statuto della Società Incorporante derivante dalle Fusioni.

Milano, 17 luglio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro




All. "B" al N° 8701/4645 di rep.

INTESA  SANPAOLO

Intesa Sec. 3 srl

Intesa Sec. Npl S.p.A.



Progetto di fusione per incorporazione di
INTESA SEC. 3 S.R.L. e di INTESA SEC. NPL S.P.A.
in
INTESA SANPAOLO S.P.A.

Guerra-Piccolo

ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INTESA SANPAOLO SEC. 3 S.R.L. E INTESA SEC. NPL S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**"), il Consiglio di Amministrazione di **Intesa Sec. 3 S.r.l.** (di seguito anche "**SEC 3**") e il Consiglio di Amministrazione di **Intesa Sec. NPL S.p.A.** (di seguito anche "**SEC NPL**" e, ove considerata congiuntamente con SEC 3, le "**Società Incorporate**")

PREMESSO CHE

- Intesa Sec. 3 S.r.l. e Intesa Sec. NPL S.p.A. sono partecipate da Intesa Sanpaolo ciascuna in misura pari al 100% del capitale sociale;
- è prevista a fini di semplificazione la fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo di SEC 3 e di SEC NPL (di seguito, ciascuna operazione, rispettivamente, la "**Fusione SEC 3**", la "**Fusione SEC NPL**" e tali operazioni, unitariamente considerate, le "**Fusioni**");
- le Fusioni sono subordinate al rilascio dei necessari provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "**TUB**");
ciò restando stabilito che ciascuna delle Fusioni è giuridicamente autonoma rispetto all'altra e dunque che il mancato verificarsi della condizione prevista per una delle Fusioni non pregiudicherà la possibilità di procedere all'altra operazione;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2501 *ter* e 2505 del codice civile (il "**Progetto di Fusione**").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

"**Intesa Sanpaolo S.p.A.**" con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, con capitale sociale di Euro 9.085.663.010,32 i.v., codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

1.2 Società Incorporate

1.2.1

" **Intesa Sec. 3 S.r.l.**" con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 8, con capitale sociale di Euro 70.000,00 i.v., codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05382300969, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

1.2.2

" **Intesa Sec. NPL S.p.A.**" con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 8, con capitale sociale di Euro 129.000,00 i.v., codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12967890158, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Non sono previste modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla fusione.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio delle Fusioni, poiché Intesa Sanpaolo detiene e deterrà, al momento dell'efficacia di ciascuna delle Fusioni, la totalità del capitale sociale di ciascuna delle Società Incorporate, e dunque per esse vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.

4. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici delle Fusioni di cui al presente progetto sarà stabilita nei rispettivi atti di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ.

5. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ INCORPORATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Le operazioni di ciascuna società incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in



Dieta
S...

corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici di ciascuna delle Fusioni, giusta art. 2501-fer n. 6 cod. civ.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non è previsto alcun trattamento particolare per particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla fusione.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

ALLEGATI

Allegato A) Statuto della Società Incorporante Intesa Sanpaolo S.p.A. attualmente in vigore.


Milano, 17 luglio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione di
Intesa Sanpaolo S.p.A.




Milano, 29 luglio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione di
INTESA SEC 3 S.R.L.



Milano, 29 luglio 2019



Per il Consiglio di Amministrazione di
INTESA SEC NPL S.P.A.

Ubaldo Bellarmino Pellegrini

Enrico Pictro

INTESA SANPAOLO S.p.A.

STATUTO

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

- Articolo 1. Denominazione.
- Articolo 2. Sede.
- Articolo 3. Durata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

- Articolo 4. Oggetto sociale.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

- Articolo 5. Capitale sociale.
- Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

- Articolo 7. Assemblea.
- Articolo 8. Convocazione.
- Articolo 9. Intervento in assemblea e voto.
- Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.
- Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- Articolo 12. Sistema monistico.
- Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.
 - 13.1. Composizione.
 - 13.2. Durata.
 - 13.3. Integrazione.

Copia su supporto informatico conforme, al documento originale, su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Torino

Firmato Andrea De Costa

Nel mio studio, 6 novembre 2019

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

